


REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI



COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA



COMUNE DI LASCARI

Area di Raccolta Ottimale del Territorio di CAMPOFELICE DI ROCCELLA-LASCARI PIANO DI INTERVENTO

*in attuazione dell'art. 5, comma 2 - ter della l.r. n°9/2010 e ss.mm.ii.
nelle more dell'adozione dei piani d'ambito*

Regolamento CCR

Data: 04 Dicembre 2015

Redazione d'ufficio: Ing. Giuseppe Ranzino - Ing. Pietro Conoscenti
Collaborazione specialistica: Ing. Giuseppe Di Martino

REGOLAMENTO GESTIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DI VIA

Art. 1 – Finalità –

1. Il presente Regolamento contiene le disposizioni per la corretta gestione dei "Centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani" di Via_____ e per la regolare fruizione degli stessi da parte degli utenti, nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. I centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani costituiscono uno strumento a supporto della raccolta differenziata. La loro gestione è attività di pubblico interesse e deve essere condotta assicurando un'elevata protezione dell'ambiente e dei controlli a tali fini.

Art. 2 – Definizioni

–

1. Per l'applicazione del Regolamento, si specificano le seguenti definizioni:
 - a) **Centri Comunali di Raccolta dei Rifiuti Urbani:** area presidiata e allestita dai Comuni di Campofelice Di Roccella e Lascari per l'attività di raccolta dei rifiuti differenziati conferiti dai soggetti ammessi al conferimento, raggruppati per frazioni omogenee dal soggetto gestore e trasportate agli impianti di recupero, smaltimento o trattamento, sempre a cura del gestore, direttamente o per il tramite di soggetti terzi regolarmente autorizzati al trasporto di rifiuti;
 - b) **detentore:** produttore dei rifiuti o soggetto che li detiene;
 - c) **gestore:** persona giuridica a cui è affidata la gestione del Centri comunali di raccolta regolarmente iscritta all'Albo Nazionale Gestori Rifiuti nella categoria 1 sottocategoria "Gestione Centri di Raccolta", classe D o superiore;
 - d) **responsabile del Centri:** soggetto, designato dal gestore, quale responsabile della conduzione del Centri;
 - e) **RAEE:** rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui alla specifica normativa d.lgs.151/05;
 - f) **DM 08/04/2008:** Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008 n. 31623 (in Gazzetta Ufficiale, 28 aprile 2008, n. 99), recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc), del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche".
 - g) **raccolta differenziata:** la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida,

destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia o, come via residuale, allo smaltimento.

h) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A) alla parte quarta del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

i) **rifiuti urbani**:

1. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
2. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui al punto 1), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi della Delibera Comunale CC n. 30 del 22/05/1998;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
6. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale;

j) **rifiuti speciali**:

1. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
2. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
3. i rifiuti da lavorazioni industriali;
4. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
5. i rifiuti da attività commerciali;
6. i rifiuti da attività di servizio;
7. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
9. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
10. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
11. il combustibile derivato da rifiuti.

Art. 3
- Requisiti generali dei
Centri Comunali di
Raccolta -

1. I Centri Comunali di Raccolta devono essere realizzati e condotti nel rispetto dei requisiti tecnici e gestionali e delle norme contenute nel DM 08/04/2008 e ss.mm.ii. nonché nella normativa vigente in materia.
2. Ogni modifica dello stato di fatto delle aree e delle strutture fisse, finalizzata al miglioramento ed all'ampliamento dei servizi, dovrà essere effettuata e/o autorizzata dall'Amministrazione Comunali.

Art. 4
- Criteri generali per la
gestione -

1. Il gestore è tenuto a:

- a) operare con la massima cura e puntualità al fine di assicurare le migliori condizioni di igiene, di pulizia, di decoro e di fruibilità dei Centri Comunali di Raccolta da parte dei soggetti conferenti;
- b) disporre durante gli orari di apertura di un numero di operatori sufficiente per garantire il corretto funzionamento dei Centri Comunali di Raccolta e per soddisfare il normale flusso in ingresso di persone e rifiuti;
- c) depositare in modo corretto i rifiuti nei contenitori dedicati;
- d) evitare danni e pericoli per la salute, tutelando l'incolumità e la sicurezza sia dei singoli cittadini sia del personale adibito a fornire il servizio;
- e) salvaguardare l'ambiente;
- f) eseguire e rispettare le disposizioni del DM 08/04/2008 e le altre norme applicabili all'attività di gestione;
- g) organizzare ed effettuare l'avvio a recupero o smaltimento dei materiali stoccati, nell'ambito del contratto con i Comuni di Campofelice Di Roccella e Lascari, e mettere in atto procedure volte ad evitare che la durata del deposito di ciascuna frazione merceologica superi i 3 mesi dal conferimento (72 ore per la frazione organica umida);
- h) compilare le schede di cui agli Allegati Ia e Ib del DM 08/04/2008 ed eventualmente registrarle in un archivio elettronico le cui caratteristiche saranno concordate con il Comune;
- i) provvedere alla manutenzione ordinaria dei Centri Comunali di Raccolta;
- j) mantenere aggiornata e in perfetto stato la cartellonistica e la segnaletica;
- k) gestire gli impianti e le attrezzature presenti nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza;
- l) rispettare le prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro tenuto anche conto di tutte le ulteriori misure che,

- secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;
- m) segnalare agli uffici competenti ogni violazione al presente Regolamento, oltre a qualsiasi disfunzione rilevata, sia essa riferita alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori o all'organizzazione e alla funzionalità dei servizi;
 - n) sorvegliare affinché siano evitati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a tutto ciò che è presente nell'area;
 - o) trasmettere alle autorità competenti, gli eventuali video degli abbandoni illeciti effettuati all'esterno del Centri comunali di raccolta per consentire le azioni di identificazione dei responsabili e la successiva irrogazione della sanzione prevista dall'art.19 del presente Regolamento.
 - p) stipulare idonee polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi, verso prestatori di lavoro per inquinamento.
2. Il gestore è tenuto a predisporre e affiggere all'interno e all'esterno del Centri Comunali di Raccolta, appositi cartelli informativi sui contenuti del presente Regolamento.

Art. 5 **- Controllo dei Centri** **Comunali di Raccolta -**

1. Il gestore è tenuto a nominare un Responsabile per ciascun Centro Comunale di Raccolta in possesso di idonei requisiti professionali e di esperienza e a notificarne i riferimenti al Comune.
2. I Responsabili dei Centri Comunali di Raccolta sono tenuti a verificare che la gestione avvenga nel rispetto della normativa applicabile e del presente Regolamento, dando tutte le necessarie istruzioni e informazioni al personale addetto.

Art.6 **- Ubicazione e orari di** **apertura -**

1. I Centri di Raccolta dei Comuni di Campofelice Di Roccella e Lascari sono situati in Via _____ , e devono essere aperti al pubblico tutti i giorni della settimana, esclusi i festivi e le domeniche.
2. Gli orari e il calendario di apertura sono stabiliti con provvedimento del Dirigente competente. Al provvedimento deve essere data pubblicità, a cura del gestore e del comune, oltre che nelle forme prescritte dalla Legge, anche con ulteriori strumenti che ne favoriscano l'effettiva conoscenza da parte degli utenti, anche avvalendosi, ove possibile, dei siti Internet istituzionali e del gestore, nonché pubblicizzandoli all'esterno dei Centri stessi.
3. Non è ammesso il conferimento di rifiuti fuori dei giorni e degli orari di apertura.
4. L'accesso alle utenze ammesse è consentito solo durante gli orari e i giorni

stabiliti, fatta eccezione per gli operatori addetti alla gestione dei Centri o per motivi di interesse pubblico, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunali.

5. Il Comune si riserva la facoltà, a seguito di diverse esigenze organizzative di espletamento del servizio, di variare gli orari e le giornate di apertura d'intesa con il gestore.
6. Le eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate agli utenti.

Art. 7 **- Utenze ammesse al conferimento (soggetti conferenti) -**

L'accesso ai Centri Comunali di Raccolta è consentito ai seguenti soggetti:

- a) Le **utenze domestiche** quali famiglie, residenti e non nei Comuni di Campofelice Di Roccella e Lascari, regolarmente iscritte nei ruoli della tassa sui rifiuti;
- b) Le **utenze non domestiche** quali gli operatori economici con sede nei territori comunali di Campofelice Di Roccella e Lascari regolarmente iscritte nei ruoli della tassa sui rifiuti e preventivamente autorizzate dall'Ufficio Gestioni Dirette per i solirifiuti assimilabili non provenienti dalle aree produttive aziendali, madalle aree adibite ad ufficio;
- c) le attività insediate nei Comuni di Campofelice Di Roccella e Lascari regolarmente iscritte nei ruoli della tassa sui rifiuti, di cui al D.M. 8 marzo 2010, n.65, esclusivamente per il conferimento dei RAEE da utenze domestiche nella quantità stabilite dal suddetto decreto e con le modalità di conferimento stabilite dal Dirigente competente d'intesa con il gestore.
- d) Il personale del **gestore del servizio pubblico di raccolta differenziata** dei rifiuti solidi urbani;
- e) Il **personale comunale del servizio di igiene urbana** autorizzati dall'Ufficio Gestioni Dirette.

Art. 8 **- Modalità di accesso -**

1. Le utenze domestiche hanno accesso ai Centri di Raccolta mediante presentazione della tessera magnetica "Green Card" nominativa al titolare della tassa sui rifiuti e di idoneo documento di riconoscimento. La Green Card va richiesta per la prima volta all'Ufficio Gestioni Dirette che rilascerà apposito documento da consegnare al gestore per la predisposizione della tessera magnetica. La Green Card potrà essere ritirata dall'utente dopo 15 giorni dalla presentazione al soggetto gestore direttamente dai Centri Comunali di Raccolta. Nell'attesa, il privato cittadino potrà regolarmente conferire i propri rifiuti differenziati esibendo il solo documento di riconoscimento. L'utente in tal caso riceverà dal gestore un buono di conferimento. Tale buono deve essere presentato al personale del soggetto gestore momento del primo conferimento con la Green Card per il carico dei conferimenti nel sistema informatizzato.
2. La Green Card necessaria per l'accesso ai Centri di Raccolta comunali, è utilizzabile esclusivamente dal titolare, dal coniuge convivente e da parenti

entro il 1° grado, e condizione necessaria è rappresentata dal compimento del 18 anno di vita. Chiunque utilizzi una tessera senza averne il diritto è passibile, oltre al ritiro immediato della tessera, dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 19.

3. In caso di smarrimento della tessera è fatto obbligo comunicarlo tempestivamente al gestore che provvederà alla nuova emissione entro 15 giorni dalla richiesta.
4. Nell'ipotesi di cambiamento di residenza la tessera deve essere riconsegnata dall'utente all'Ufficio Gestioni Dirette al momento della cancellazione dal ruolo.
5. Le utenze non domestiche di cui al precedente punto 1 lettera b) hanno accesso ai Centri di Raccolta mediante presentazione dell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Gestioni Dirette dei Comuni di Campofelice Di Roccella e Lascari.

L'autorizzazione sarà rilasciata previa presentazione della relativa istanza sul modulo predisposto dall'ufficio, compilato in ogni sua parte.

6. Le utenze non domestiche di cui al precedente punto 1 lettera c) hanno accesso ai Centri di Raccolta mediante presentazione dell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Gestioni Dirette dei Comuni di Campofelice Di Roccella e Lascari di cui al punto precedente e dopo l'autorizzazione del gestore che avrà cura di verificare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per tali soggetti. Il conferimento, inoltre, deve essere accompagnato dalla documentazione prevista dal D.M. 8 marzo 2010, n.65.
7. L'accesso all'interno dei Centri Comunali di raccolta è consentito ad un massimo di 5 utenti contemporaneamente per non creare eccessivo affollamento e un più tranquillo e corretto controllo delle operazioni di conferimento. Qualora gli operatori del servizio ne ravvisino la necessità è loro facoltà di limitare o concedere l'accesso ad un numero di utenti diverso da quello indicato.

Art. 9 – Rifiuti conferibili –

1. Possono essere conferiti rifiuti urbani in quantità compatibili con le potenzialità organizzative e la capacità ricettiva dei Centri Comunali di Raccolta.
2. Nei Centri Comunali di Raccolta, possono essere conferite dai soggetti ammessi le seguenti tipologie di rifiuto con i relativi limiti quantitativi annui distinti per tipologia di soggetto conferente:

Descrizione	Codice CER	Quantità annua conferibile	
		Utenze domestiche	Utenze Non Domestiche
1. imballaggi in carta e cartone	15 01 01	Nessun limite	Nei limiti della Delibera Comunale di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani
2. imballaggi in plastica	15 01 02	Nessun limite	
3. imballaggi in legno	15 01 03	Nessun limite	
4. imballaggi in metallo	15 01 04	Nessun limite	
5. imballaggi in materiali misti	15 01 06	Nessun limite	
6. imballaggi in vetro	15 01 07	Nessun limite	
7. rifiuti di carta e cartone	20 01 01	Nessun limite	
8. frazione organica umida	20 01 08	Nessun limite	
9. abiti e prodotti tessili	20 01 10 e 20 01 11	Nessun limite	

10. tubi fluorescenti ed altre sorgenti luminose (raggruppamento R5 d.lgs. 151/05)	20 01 21*	Nessun limite	Non conferibili
11. frigoriferi e condizionatori (raggruppamento R1 d.lgs. 151/05)	20 01 23*	n.2 pezzi all'anno all'anno ad utenza	Nei limiti della Delibera Comunale di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani
12. 14. grandi elettrodomestici (raggruppamento R2 d.lgs. 151/05)	20 01 36	n.2 pezzi all'anno all'anno ad utenza	
13. televisori e monitor (raggruppamento R3 d.lgs. 151/05)	20 01 35*	n.2 pezzi all'anno all'anno ad utenza	
14. piccoli elettrodomestici (raggruppamento R4 d.lgs. 151/05)	20 01 36	n.10 pezzi all'anno ad utenza	
15. oli e grassi commestibili	20 01 25	Nessun limite	Non conferibili
16. vernici, inchiostri, adesivi e resine	20 01 27*, 08 01 11*	Nessun limite	Non conferibili
17. farmaci	20 01 32	Nessun limite	Nei limiti della Delibera Comunale di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani
18. pile e batterie esauste	20 01 33*	Nessun limite	Non conferibili
19. accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze	16 06 01*	Nessun limite	Non conferibili
20. rifiuti legnosi	20 01 38	Nessun limite	Nei limiti della Delibera Comunale di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani
21. rifiuti metallici	20 01 40	Nessun limite	
22. ingombranti	20 03 07	n.4 pezzi all'anno all'anno ad utenza	
23. cartucce toner esaurite	16 02 16, 08 03 18	Nessun limite	Non conferibili
24. pneumatici fuori uso	16 01 03	n.12 pezzi all'anno ad utenza	Non conferibili
25. rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione	17 09 04	Max 1 metro cubo	Non conferibili
26. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.		Non applicabile	Nei limiti della Delibera Comunale di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

3. Per le utenze non domestiche, è ammesso il conferimento delle sole tipologie di rifiuto, tra quelle indicate al precedente punto 2, che rientrano nei criteri della Deliberazione Comunale di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, prevista dall'art. 198, comma 2, lettera g), del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152.
4. I rifiuti di cui al comma 2 che, per le loro dimensioni, non possono essere collocati nei contenitori stradali, devono essere obbligatoriamente conferiti al

Centri Comunali di Raccolta o conferiti attraverso il servizio di raccolta domiciliare dal ciglio strada previa prenotazione telefonica.

5. Le tipologie di rifiuti di cui all'elenco del precedente punto 2, possono essere integrate con atto del dirigente competente previo accordo con il soggetto gestore nell'ambito della convenzione per la gestione dei Centri Comunali di Raccolta.
6. Gli utenti non possono conferire rifiuti solidi urbani indifferenziati.

Art. 10 **– Sistema premiante per** **le utenze domestiche –**

1. Il conferimento degli utenti dovrà essere associato ad un criterio premiante a punti attraverso l'utilizzo del sistema informatico di identificazione e pesatura presente nei Centri Comunali di Raccolta.
2. Ad ogni tipologia di rifiuto è associato un punteggio definito con atto del dirigente competente d'intesa con il soggetto gestore.
3. Ogni conferimento di rifiuti dell'utenza domestica dovrà essere pesato per singola frazione merceologica e registrato a cura del gestore nel sistema informatizzato nel rispetto del presente Regolamento.

Art. 11 **– Obblighi a carico del** **personale addetto alla** **gestione –**

1. Il personale addetto alla gestione dei Centri:
 - a. cura l'apertura e la chiusura dei Centri di Raccolta attenendosi agli orari definiti nel presente Regolamento;
 - b. espone un cartellino di riconoscimento;
 - c. presidia il sito durante l'orario di apertura;
 - d. controlla che il soggetto che effettua il conferimento rientri nei casi previsti dal presente Regolamento accertandone la provenienza e richiedendo l'apposita Green Card oppure l'eventuale autorizzazione rilasciata dai Comuni di Campofelice Di Roccella e Lascari;
 - e. controlla la conformità dei rifiuti conferiti dagli utenti nel rispetto del presente Regolamento;
 - f. respinge i conferimenti non conformi o in quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento e gli eventuali RAEE privi di componenti essenziali come da d.lgs. 151/05;
 - g. effettua la registrazione del conferimento nel sistema informatizzato e rilascia all'utente lo scontrino;
 - h. trasferisce i rifiuti differenziati all'interno dei rispettivi contenitori suddivisi per frazioni merceologiche omogenee effettuando l'operazione in modo

corretto e in sicurezza;

- i. compila, per ogni conferimento di utenze non domestiche, il modulo Ia di cui al D. M. 08/04/2008 "Scheda rifiuti conferiti ai Centri di raccolta";
- j. provvede a mantenere i contenitori dei rifiuti in perfetta efficienza;
- k. cura la pulizia del sito e provvede alla disinfestazione e derattizzazione periodica del Centri di Raccolta;
- l. provvede alla pulizia ed al mantenimento dell'ordine generale all'interno della medesima area e a rimuovere giornalmente i rifiuti che si trovano all'esterno del Centri;
- m. per i rifiuti in uscita dai Centri compila il modulo IB di cui al D. M. 08/04/2008 "Scheda rifiuti avviati a recupero/smaltimento dal Centri di raccolta" e si assicura che il rifiuto sia accompagnato dal formulario di identificazione;
- n. segnala al Responsabile del Servizio ogni eventuale infrazione o inosservanza alle presenti norme.
- o. esegue le annotazioni sul registro di carico e scarico secondo la normativa vigente;
- p. consegna le Green Card alle utenze domestiche entro 15 giorni dalla richiesta;
- q. rilascia al soggetto conferente, in caso di avaria del sistema informatico di identificazione, un buono di conferimento riportante le tipologie e il peso dei rifiuti;
- r. non consentire l'accesso e la permanenza a persone non autorizzate;
- s. consente l'accesso contemporaneo di un numero di soggetti conferenti tale da non compromettere un adeguato e idoneo controllo da parte del personale addetto all'accoglienza.
- t. verifica che i contenitori siano correttamente costipati e provvedere ad organizzare razionalmente la loro movimentazione.

Art. 12

– Obblighi a carico del soggetto conferente -

- 1. Il soggetto conferente è tenuto a:
 - a. accedere solo nelle aree ad esso consentite;
 - b. consegnare i rifiuti suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, e a consentire al gestore l'ispezione visiva dei rifiuti stessi;
 - c. ridurre il volume dei rifiuti di imballaggio di carta, cartone e plastica prima del conferimento;
 - d. soffermarsi nell'area esclusivamente per il tempo necessario al conferimento, evitando di trattenersi oltre il necessario;
 - e. rispettare le indicazioni e le istruzioni impartite dal personale preposto dal gestore e quelle riportate sulla cartellonistica e sulla segnaletica;
 - f. rispettare la segnaletica di sicurezza.
 - g. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. 25 luglio 2005, n. 151 e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica presso il Centri di raccolta può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che

l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del soggetto conferente che, a proprie spese, consegna i RAEE a un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.

Art. 13 **- Cooperazione del gestore -**

1. Il gestore è tenuto a:
 - a. segnalare tempestivamente al Comune eventuali abusi da parte dei soggetti conferenti o di terzi e a informarlo di ogni necessità riscontrata per il buon funzionamento dei Centri;
 - b. trasmettere al Comune una relazione annuale sull'andamento della gestione che specifichi:
 - l'elenco dei servizi eseguiti;
 - un prospetto recante la qualità e la quantità di rifiuti conferiti dai vari soggetti ammessi;
 - la segnalazione di eventuali anomalie o problemi specifici riscontrati nel corso dello svolgimento del servizio, di eventuali atti vandalici o di fatti accidentali accaduti;
 - le quantità di rifiuti raccolte, ripartite per tipologia.
 - c. trasmettere al Comune i reclami espressi dai soggetti conferenti;
 - d. fornire al Comune tutte le informazioni in suo possesso necessarie per la presentazione della comunicazione annuale MUD;
 - e. rendere possibile al Comune l'accesso agli archivi elettronici recanti i dati dei soggetti conferenti e quelli risultanti dalle schede di cui al DM 08/04/2008.

Art. 14 **- Danni e risarcimenti -**

1. Il gestore è responsabile di qualsiasi danno, a chiunque causato, nell'attività di conduzione dei Centri Comunali di Raccolta. Esso è tenuto, pertanto, al risarcimento dei predetti danni, anche per gli importi che eccedono i massimali delle polizze assicurative stipulate che lo stesso gestore sarà tenuto a contrarre.
2. I soggetti conferenti sono responsabili dei danni arrecati nell'utilizzo dei Centri Comunali di Raccolta e sono conseguentemente tenuti al risarcimento.
3. Il Comune non risponde dei danni causati dal gestore e dai soggetti conferenti.

Art. 15 **- Controllo del Comune -**

1. Il servizio comunale responsabile della gestione dei rifiuti esegue i necessari controlli per la verifica del rispetto del presente Regolamento. Non è necessaria la preventiva autorizzazione in caso di controlli effettuati da amministratori e tecnici del Comune, nonché tecnici degli enti preposti alla vigilanza e al controllo.
2. Sono fatte salve le competenze della Polizia Municipale e delle Autorità competenti in materia di verifica del rispetto della normativa applicabile.
3. In qualunque momento è possibile la verifica, da parte sia del personale addetto ai Centri Comunali di Raccolta che degli organi di Polizia, del contenuto dei sacchi, cartoni od altro rinvenuti in violazione alle norme del presente regolamento.

4. L'Amministrazione potrà avvalersi di mezzi audiovisivi o di altro mezzo per il controllo dei Centri Comunali di Raccolta e dell'area prospiciente qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità al fine di individuare e perseguire gli autori delle violazioni connesse all'abbandono di rifiuti. Le informazioni registrate nel corso del controllo costituiscono dati personali ai sensi dell'Art. 4 lettera b D. Lvo 196/2003.
5. Saranno predisposti cartelli che avvertono ed indicano la presenza dell'impianto di videoregistrazione. Le registrazioni effettuate saranno utilizzate al solo ed esclusivo scopo di prevenire ed individuare le infrazioni connesse all'abbandono dei rifiuti in conformità a quanto stabilito all'art.5.2 del provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 08/04/2010.

Art. 16

– Proprietà e destinazione dei rifiuti –

1. Il Comune è proprietario dei rifiuti raccolti nei Centri Comunali di Raccolta.
2. Il Gestore, d'intesa con il Comune, stabilisce la destinazione dei rifiuti raccolti nei Centri Comunali di Raccolta, secondo la normativa vigente, per il conferimento agli impianti di recupero o smaltimento.
3. Il gestore è tenuto a mettere a disposizione del Comune i rifiuti raccolti per l'esecuzione di analisi merceologiche finalizzate alla loro caratterizzazione.

Art. 17

– Divieti –

1. E' vietato abbandonare rifiuti all'esterno e all'interno dei Centri Comunali di Raccolta.
2. E' altresì vietato:
 - a. depositare nei singoli contenitori rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificamente dedicati;
 - b. collocare rifiuti fuori dei contenitori e degli spazi adibiti al deposito;
 - c. scaricare rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento;
 - d. occultare, all'interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi;
 - e. effettuare operazioni di cernita, disassemblaggio, adeguamento volumetrico e trattamento in genere dei rifiuti conferiti e depositati nei Centri Comunali di Raccolta;
 - f. eseguire operazioni per le quali non sia stata rilasciata l'autorizzazione secondo la normativa vigente.

Articolo 18
– Visite ai Centri di Raccolta
comunali da parte di terzi –

1. Le visite all'impianto da parte di terzi, quali tecnici ed amministratori di enti, scolaresche, ecc. devono essere autorizzate dal Comune o dal gestore.

Art. 19
– Sanzioni –

1. Per le violazioni dei divieti posti dal presente Regolamento, ove non siano già sanzionate da norme di rango superiore, e fatta salva l'eventuale azione penale, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

Violazione	Sanzione Minima	Sanzione massima
Scarico di rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento	euro 50,00	euro 500,00
Asportazione di rifiuti depositati per finalità illecite	euro 50,00	euro 500,00

2. L'applicazione delle sanzioni non esclude i diritti del Comune, del gestore o di terzi al risarcimento degli eventuali danni dagli stessi subiti.
3. Sono preposti alla vigilanza sul rispetto delle norme del presente Regolamento la Polizia Municipale, i Carabinieri, la Polizia di Stato, le Guardie Forestali, le Guardie Ecologiche Volontarie, la Guardia di Finanza oltre agli operatori di Enti e Agenzie preposti alla tutela dell'Ambiente nonché all'A.S.L. .
4. Il gestore dei Centri Comunali di Raccolta è tenuto a verificare il rispetto del presente Regolamento e a segnalare eventuali infrazioni alla Polizia Municipale e alle altre Autorità competenti per Legge in materia di tutela e di vigilanza ambientali.
5. Le procedure sanzionatorie previste dal presente regolamento sono applicate dalla Polizia Municipale e dagli uffici ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P. nell'ambito delle rispettive mansioni.
6. Per tutte le sanzioni previste da questo regolamento si applicano i principi e le procedure previste dalla legge 689/81 e successive modifiche.
7. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della L.n. 689/81 nonché a ricevere gli eventuali scritti difensivi entro 30 gg da parte del trasgressore è il Comando di Polizia Municipale, salvo altra attribuzione di tale funzione.
8. E' comunque fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative e/o penali già previste da altre leggi vigenti in materia ed in particolare dal D. lgs 152/2006 e successive modifiche.
9. Nel caso la violazione riguarda rifiuti speciali non assimilabili agli urbani o pericolosi si applicano le relative sanzioni previste dal D.lgs n 152/2006 e

successive modifiche.

Art. 20
- Rinvio normativo -

1. Il presente Regolamento integra i Regolamenti comunali precedentemente approvati in materia di gestione dei rifiuti urbani.
2. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alle altre norme vigenti in materia.